

van nuova, acquistata al prezzo di 37.500,00 euro.

All'atto stesso del ritiro il camperista rilevava una serie di difetti prontamente denunciati al concessionario.

Ai primi interventi di riparazione ne sono seguiti altri, resi urgenti dagli ulteriori vizi e difetti riscontrati dall'associato sul veicolo.

La prospettata difficoltà di far valere le proprie legittime ragioni ha convinto l'associato a rivolgersi all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Richiesta la documentazione del caso e analizzata la stessa, i consulenti dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti hanno rilevato la riconducibilità del caso entro i limiti di un pieno diritto alla garanzia del bene acquistato, così come assicurato dal codice del consumo agli articoli 129 e seguenti.

Ricevute le opportune indicazioni da parte dei consulenti dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, l'associato ha rispettato i termini entro i quali vizi e difetti vanno denunciati al fine di far valere il diritto di garanzia legale (vale a dire due mesi dalla scoperta del difetto, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo).

A tal fine è stato necessario inviare tre raccomandate alle quali il concessionario non ha sempre dato positivo riscontro, manifestando solo in parte la disponibilità ad accogliere le legittime pretese del proprio cliente il quale - peraltro - aveva in breve termine dovuto sopportare periodi di fermo del veicolo e viaggi di trasferta - a proprio carico - per consentire le riparazioni necessarie alla rimessa in pristino dell'autocaravan.

Da ultimo con raccomandata 8 giugno 2009, l'associato si vedeva costretto a denunciare lo scollamento del tetto dalla fiancata, che aveva causato rilevanti infiltrazioni sopra la dinette.

Con la stessa raccomandata era fondatamente richiesta (ai sensi dell'art. 130 del codice del consumo) la sostituzione del veicolo attesa la gravità del difetto difficilmente eliminabile e l'irrimediabile svalutazione dell'autocaravan.

Respinta la richiesta di sostituzione del veicolo, il concessionario si dichiarava unicamente disponibile alle riparazioni.

Apprestati gli interventi che il concessionario stesso riteneva sufficienti a rimediare al caso, il veicolo veniva riconsegnato al camperista in data 2 luglio 2009. In realtà il problema delle infiltrazioni non era stato affatto eliminato. In ragione di ciò il camperista si vedeva costretto a ulteriore segnalazione, formalizzata con e-mail del 28 agosto 2009.

In data 7 settembre 2009, all'esito di un incontro con un dirigente del concessionario .... *omissis*

*per la privacy ....*, veniva accordata all'associato la sostituzione del veicolo. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti veniva informata dal camperista circa i positivi esiti della vicenda, esprimendo riconoscenza per l'attività materialmente svolta e l'interessamento costantemente assicurato.

Il risultato perseguito può davvero ritenersi soddisfacente nel panorama della casistica nazionale, nel quale non sono facilmente rinvenibili casi analoghi il cui epilogo possa ritenersi altrettanto positivo.

### **L'ALLESTITORE RIMBORSA LE SPESE DI VIAGGIO**

Altro caso degno di rilievo è quello del camperista ... *omissis per la privacy ...*

Esaminata la documentazione inviata dall'associato all'attenzione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, si è rilevato che il camperista, proprietario di un'autocaravan acquistata nell'aprile del 2007 al prezzo di quasi 42.000 euro, era incorso in gravi problemi di infiltrazioni.

Sebbene fossero trascorsi due anni di garanzia legale, previsti dall'art. 132 del codice del consumo, l'allesitore ... *omissis per la privacy ...* dell'autocaravan acquistata dal camperista aveva prestato garanzia convenzionale di 5 anni contro le infiltrazioni.

Questo era, dunque, il diritto da far valere. Denunciati i vizi e i difetti in questione con due raccomandate inviate nei mesi di luglio e agosto al concessionario e all'allesitore, e nonostante un iniziale indisponibilità da questi ultimi manifestata, la vicenda sembra aver trovato positiva conclusione.

Toccate le giuste corde di un diritto fondato qual è quello di un consumatore al quale resta tra le mani un bene di ingente valore, con vizi e difetti che lo rendono inidoneo all'uso cui è destinato, l'allesitore ha riconosciuto le proprie responsabilità.

La parola al camperista: *ho trovato a ... omissis per la privacy ... della cortesia e professionalità che da un po' non ricordavo. Il camper è stato completamente smontato e sigillato di nuovo, con la sostituzione di tutti i pezzi difettosi, il tutto senza pagare un euro. Inoltre mi verranno pagate tutte le spese di viaggio. Io pur di risolvere i miei problemi ci sarei andato gratis. A prima vista un lavoro ottimo sotto il profilo della qualità, ciò non toglie che il tempo ne sarà giudice. Grazie ancora per l'aiuto che mi avete dato.*